

STATUTO SOCIALE

“[•]”

Articolo 1

Denominazione e natura della Società

1.1. La società è denominata: “[•]” (di seguito “Società”).

1.2. La Società è a capitale interamente pubblico, intendendosi per capitale pubblico ai fini del presente statuto, oltre a quello direttamente detenuto da enti locali, anche quello detenuto da società il cui capitale è totalmente pubblico incedibile a soggetti privati per disposizione statutaria. La Società costituisce un modello organizzativo per la gestione dei servizi pubblici locali ad essa affidati da parte degli enti locali che ne siano soci, anche in via indiretta, per il tramite di società a controllo pubblico nella definizione portata dall’art. 2, c. 1, lett. *m*), d.lg. n. 175/16. La Società realizza la parte più importante della propria attività per gli enti locali che ne siano soci, anche in via indiretta, per il tramite di società a controllo pubblico, e che ad essa affidino uno o più dei servizi di cui all’Articolo 2.1. e/o nei confronti delle collettività da essi rappresentate.

1.3. La Società, sotto pena di grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l’80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti locali di cui al precedente Articolo 1.2.. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società.

Articolo 2

Oggetto

2.1. La Società ha per oggetto l’attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela del suolo, dell’aria, dell’ambiente e alla pulizia e spazzamento delle aree e al decoro urbano, ivi inclusa la realizzazione la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

2.2. Nell’oggetto sociale rientrano pertanto le seguenti attività:

a) gestione integrata dei rifiuti relativamente a servizi di raccolta e trasporto, selezione, lavorazione, trattamento, recupero e smaltimento - per via differenziata - dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, compreso lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali siti sul territorio dei Comuni soci;

b) progettazione e direzione dei servizi di cui alla precedente lettera *a*), improntata alla garanzia della tutela e sostenibilità ambientale e al rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia e qualità delle attività svolte, nel perseguimento dei seguenti obiettivi fondamentali: *(i)* contenimento delle tariffe tramite un controllo puntuale sull’efficienza dell’intero sistema di gestione dei rifiuti; *(ii)* massimizzazione della differenziazione all’origine dei rifiuti e loro recupero, riutilizzo, riciclaggio e valorizzazione, secondo i principi dell’economia circolare; *(iii)* ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative; *(iv)* promozione della cultura e della responsabilità ambientale presso le comunità locali;

c) servizi di stoccaggio, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti urbani, speciali non assimilabili e pericolosi, nonché di tutti i materiali comunque qualificabili come rifiuti e/o scarti anche attraverso la gestione degli impianti di stoccaggio e/o trattamento e delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata;

d) trattamento dei reflui speciali;

- e) monitoraggio territoriale e ambientale, messa in sicurezza, bonifica e recupero di siti e aree inquinate, contaminate o comunque da recuperare, ricerca e analisi ambientale e controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché tutte le attività ad esse comunque connesse, in qualunque forma realizzate;
- f) realizzazione di progetti a valenza socio-ambientale e per la sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile, di progetti riferiti allo sviluppo e all'incentivazione dell'impiego di fonti rinnovabili e a ridotto impatto ambientale, nonché più in generale di tutti i progetti mirati all'ottimale gestione e controllo e monitoraggio del territorio, ivi inclusi i progetti relativi alla videosorveglianza urbana; nell'ambito dei progetti riferiti alla mobilità ambientale potrà inoltre essere esercitata l'attività di noleggio di veicoli e autoveicoli a ridotto impatto ambientale;
- g) realizzazione di progetti innovativi negli ambiti sopra indicati;
- h) generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi industriali di smaltimento dei rifiuti;
- i) riscossione delle tariffe e servizi di assistenza alla riscossione dei tributi comunali correlati o comunque connessi all'esecuzione dei predetti servizi;
- l) intermediazione e commercializzazione di tutte le tipologie di rifiuti;
- m) recupero di beni ambientali e culturali.

2.3. Le attività e i servizi di cui al precedente Articolo 2.2. potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti collegati oppure controllanti o controllati e terzi e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione, sempre avvalendosi di personale qualificato secondo le previsioni di legge.

2.4. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà compiere, nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento per le società *in house*, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale stesso.

2.5. La Società potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi e il potere dell'organo amministrativo di agire nei confronti del pubblico, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita nel caso in cui, per la misura e l'oggetto di tale partecipazione, ne risulti modificato l'oggetto sociale, salvo che venga contestualmente deliberata dall'assemblea la relativa modifica statutaria. La Società potrà pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo riterrà opportuno.

2.6. In ogni caso la Società non persegue interessi contrari a quelli degli enti locali che ne siano soci, anche in via indiretta, per il tramite di società a controllo pubblico, e che ad essa affidino uno o più dei servizi di cui all'Articolo 2.2.. A tal fine la coerenza degli interessi della Società con quella dei predetti soci è definita nell'ambito dell'organismo di coordinamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'Articolo 4.1..

Articolo 3

Sede

3.1. La Società ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente registro delle imprese.

3.2. L'organo amministrativo potrà deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica Italiana.

3.3. Il domicilio dei soci e dell'organo amministrativo e di controllo e revisione per le comunicazioni e i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dal registro delle imprese.

Articolo 4

Esercizio del controllo analogo congiunto

4.1. Gli enti locali che affidano alla Società, secondo le previsioni di cui all'art. 16, d.lg. n. 175/16, e all'art. 17, d.lg. n. 201/22, uno o più dei servizi inclusi nel relativo oggetto sociale, direttamente (*in house* "verticale) o per il tramite di società a controllo pubblico (*in house* "a cascata"), esercitano sulla Società stessa, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il "Comitato di Coordinamento" o semplicemente "Comitato".

4.2. L'esercizio del controllo analogo congiunto deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, nonché l'equilibrio economico finanziario e la gestione efficiente della Società.

4.3. Il Comitato è formato da due rappresentanti per ogni ente locale affidante, se socio diretto (rappresentanti "diretti"), o per ogni società controllata dall'ente locale affidante, se socio indiretto (rappresentanti "indiretti"), individuati nel legale rappresentante del soggetto nominante, o suo delegato, e in un ulteriore componente indicato dal soggetto nominante stesso. Le modalità di convocazione, funzionamento e deliberazione del Comitato sono disciplinate in apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ai sensi dell'Articolo 20.2., nel cui ambito resta precisato che a ciascun membro spetta un singolo voto ai fini dell'assunzione delle decisioni di competenza del Comitato stesso, il quale pertanto delibera "per teste" e non "per quote". Fermo restando che il Comitato dovrà sempre tentativamente perseguire l'unanimità deliberativa, nel caso in cui a quest'ultima non possa pervenirsi e non possa neppure formarsi una maggioranza deliberativa, prevarrà il voto espresso dai rappresentanti, anche indiretti, dell'ente locale affidante cui il servizio esclusivamente attenga la questione da decidere; in tutti gli altri casi, prevarrà il voto espresso a favore della proposta cui il parere da rendere si riferisca. Resta in ogni caso inteso che, anche in presenza di una maggioranza deliberativa, in nessun caso potrà essere adottata una decisione esclusivamente riguardante il servizio affidato da un ente locale socio, anche indiretto, della Società senza il voto favorevole di entrambi i rappresentanti, anche indiretti, di tale ente locale.

4.4. Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

Il controllo analogo congiunto è esercitato con le seguenti modalità:

a) *Controllo ex ante*

Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita le funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, esprimendosi con parere preventivo vincolante sui seguenti atti e loro eventuali modificazioni: (i) indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività sociali; (ii) piano industriale di validità triennale e relativo aggiornamento annuale; (iii) piano degli investimenti di validità triennale e relativo aggiornamento annuale; (iv) meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse; (v) budget annuale di previsione; (vi) piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili e mobili registrati; (vii) modifiche significative dell'organigramma societario; (viii) bilancio di esercizio; (ix) modifiche dello statuto; (x) piano delle assunzioni di validità triennale e relativo aggiornamento annuale; (xi) piano annuale degli

acquisti di beni e servizi e di affidamento dei lavori; (xii) piano delle acquisizioni/dismissioni di partecipazioni in altri organismi e delle variazioni del capitale sociale; (xiii) piano delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria.

In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli obiettivi fissati e/o con gli indirizzi formulati in modo vincolante dal Comitato ai sensi del precedente capoverso, il Comitato stesso inviterà l'organo amministrativo a disporre la revoca e a rimuoverne gli effetti, adottando una decisione conforme al parere vincolante in precedenza espresso, salva la facoltà dell'organo amministrativo di discostarsi dal parere espresso dal Comitato dandone adeguata e rafforzata motivazione nell'interesse superiore della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformi all'invito del Comitato, oppure si discosti dal parere dal medesimo espresso senza fornire giustificazione alcuna o fornendo giustificazioni ritenute non adeguate dal Comitato stesso, quest'ultimo potrà proporre la revoca all'assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14.6.. In alternativa, l'ente locale affidante interessato potrà recedere dalla Società ai sensi dell'Articolo 8 o imporre il recesso della società a controllo pubblico attraverso cui detenga la partecipazione e dichiarare risolto il contratto di servizio che alla stessa Società lo legghi.

In aggiunta agli atti per cui è necessario il preventivo parere vincolante del Comitato, la Società è tenuta a trasmettere al Comitato la documentazione relativa:

- i. agli ordini del giorno di convocazione dell'organo amministrativo (contestualmente all'invio dei medesimi ai componenti dell'organo amministrativo stesso);
- ii. ai verbali dell'organo amministrativo stesso, laddove non ostino a tal fine specifici elementi di riservatezza dei verbali stessi (potendosi in tal caso procedere all'inserzione di appositi *omissis*);
- iii. a ogni attività o progetto aventi rilevanza strategica nella prospettiva dell'operatività della Società;
- iv. a ogni operazione immobiliare eventualmente presa in considerazione dalla Società;
- v. a eventuali mutui, avalli, fidejussioni, ipoteche e ogni altra forma di garanzia;
- vi. a proposte di modifiche statutarie o a proposte di aumento o riduzione del capitale.

b) Controllo contestuale

L'organo amministrativo dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società e dei servizi gestiti per conto degli enti locali affidanti, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati e/o agli indirizzi formulati dal Comitato stesso, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. Emergendo i predetti eventuali scostamenti, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo al fine di porvi rimedio, suggerendo se del caso misure o interventi aggiuntivi.

L'organo amministrativo avrà la facoltà di discostarsi dal parere vincolante espresso dal Comitato dandone adeguata e rafforzata motivazione nell'interesse superiore della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformi all'invito del Comitato, oppure si discosti dal parere dal medesimo espresso senza fornire giustificazione alcuna o fornendo giustificazioni ritenute non adeguate dal Comitato stesso, quest'ultimo potrà procedere ai sensi del secondo capoverso della precedente lettera *a*).

Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, può:

- i. disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o sulle deliberazioni adottate dall'organo amministrativo;
- ii. convocare audizioni con l'organo amministrativo e i dirigenti della Società per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la Società stessa;

- iii. acquisire informazioni dall'organo di controllo e revisione, o dal solo organo di controllo e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell'ipotesi disciplinata dal terzo periodo dell'Articolo 19.1., nonché dall'organismo di vigilanza *ex d.lg. n. 231/01*;
- iv. richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale aggiuntive rispetto a quella di cui al precedente capoverso.

c) Controllo ex post

Il Comitato in sede di approvazione del bilancio consuntivo esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva. Laddove l'organo amministrativo non si uniformi, il Comitato potrà procedere ai sensi del secondo capoverso della precedente lettera *a*).

4.5. Nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli ulteriormente espletati dalla Società, ciascun ente locale affidante può chiedere, attraverso i propri rappresentanti in seno al Comitato, che quest'ultimo impartisca all'organo amministrativo indirizzi vincolanti per l'organizzazione e la gestione del servizio affidato, qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora l'ente locale affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi.

4.6. Nel caso disciplinato dal precedente Articolo 4.5., laddove l'organo amministrativo della Società non si uniformi a detti indirizzi, il Comitato, su proposta dell'ente locale interessato, dopo aver nuovamente invitato l'organo amministrativo stesso a provvedere in conformità, potrà procedere ai sensi dell'Articolo 4.4., *sub lett. a*), secondo capoverso. In alternativa, l'ente locale affidante interessato potrà recedere dalla Società ai sensi dell'Articolo 8 o imporre il recesso della società a controllo pubblico attraverso cui detenga la partecipazione e dichiarare risolto il contratto di servizio che alla stessa Società lo legghi.

Articolo 5 **Durata**

5.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 6 **Capitale**

6.1. Il capitale sociale è di € ● ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

6.2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e ss. c.c.. Salvo il caso di cui all'art. 2482-*ter* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1.2.; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-*bis*, c. 2, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.3. La Società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi. Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, secondo quanto deliberi l'assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata. La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

6.4. È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c..

6.5. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

7.1. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo 7 e, ove indicate con lettera maiuscola, anche ai fini dell'applicazione degli altri Articoli del presente statuto, i termini con le iniziali maiuscole non diversamente definiti hanno il seguente significato:

“**Controllo**”: indica la fattispecie di cui all'art. 2359, cc. 1 e 2, c.c.. I termini “Controllante” e “Controllata” e il verbo “Controllare” avranno un significato coerente a quello di Controllo;

“**Esperto**”: indica una primaria società di revisione di standing internazionale scelta dai soci di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, nominata dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza del socio più diligente;

“**Giorno Lavorativo**”: indica ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperti sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro attività;

“**Trasferimenti Consentiti**”: indica i Trasferimenti di quote sociali (*i*) da parte di alcuno dei soci a favore di qualsiasi soggetto Controllante, Controllato ovvero soggetto a comune Controllo di tale socio (a condizione che detto Trasferimento sia risolutivamente condizionato per iscritto alla perdita, da parte del Trasferitario, della qualità di soggetto Controllante, Controllato ovvero soggetto a comune Controllo del Trasferente) o (*ii*) con il previo consenso unanime di tutti i soci;

“**Trasferimento**”: significa qualsiasi atto o negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per atto tra vivi, volontario, realizzato sotto qualsiasi forma e in qualsivoglia modo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, la fusione e la scissione, la liquidazione, la vendita con patto di riscatto, i negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine o fiduciario), in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre, in favore di qualunque soggetto, della piena o nuda proprietà delle quote della Società ovvero di costituire diritti reali di godimento e/o di garanzia e/o Vincoli aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le quote della Società, ovvero di trasferire a terzi diritti (anche amministrativi e/o patrimoniali) afferenti le quote della Società stessa. Il verbo “Trasferire” e i termini “Trasferente” e “Trasferitario” avranno un significato coerente a quello di Trasferimento;

“**Valore di Mercato**”: indica il prezzo in denaro per ciascuna quota della Società che una terza parte indipendente in buona fede pagherebbe in un'operazione a valori di mercato, determinato applicando le metodologie comunemente utilizzate in operazioni della medesima natura (ivi incluso, senza limitazione, il metodo dei multipli di mercato di società comparabili) per società operanti nel medesimo settore o in settori di mercato simili a quelli della Società, e tenendo conto: (*i*) della situazione patrimoniale e della redditività prospettica consolidata della Società; (*ii*) se esistenti, dei valori espressi per società comparabili quotate in Italia; nonché (*iii*) di ogni circostanza o condizione usualmente presa in esame al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie, ivi inclusi i corrispettivi convenuti in relazione a precedenti compravendite o sottoscrizioni di capitale non a valore nominale/parità contabile aventi ad oggetto la Società o altre società operanti nel medesimo settore o in settori di mercato simili in Italia;

“**Vincoli**”: indica le garanzie reali (quali le ipoteche e il pegno), i vincoli (quali gli oneri) e qualsiasi altro diritto reale od obbligatorio a favore di terzi, quali l’usufrutto e in genere i gravami o pesi, le diminuzioni relative al titolo di proprietà o alle sue restrizioni di qualsiasi tipo e natura (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le limitazioni all’uso, al voto e alla cessione, quali la prelazione, l’opzione, l’obbligo di cessione o cessione a termine ovvero atti giudiziari o esecutivi, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli) nonché le diminuzioni dei ricavi, quali i diritti di compensazione e tutti gli altri gravami di qualsiasi tipo.

7.2. Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti e fermo restando quanto previsto dall’Articolo 1.2., nel caso in cui la Società sia partecipata da più di un socio, è attribuito a ciascuno di essi un diritto di prelazione (di seguito, il “**Diritto di Prelazione**”), ai sensi del quale, qualora un socio (di seguito, il “**Socio Alienante**”) intenda Trasferire la propria partecipazione a favore di qualsiasi soggetto diverso da un Trasferitario Consentito (di seguito, il “**Beneficiario del Trasferimento**”), il Socio Alienante dovrà offrire l’intera partecipazione oggetto di Trasferimento agli altri soci, i quali saranno legittimati a esercitare il Diritto di Prelazione per l’acquisto di tutta e non meno di tutta la partecipazione sociale oggetto di Trasferimento (di seguito, la “**Partecipazione Oggetto di Prelazione**”) secondo quanto segue.

7.3. Allo scopo di consentire l’esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci tutti i termini e le condizioni del proposto Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Prelazione (di seguito, la “**Comunicazione di Trasferimento**”), inclusi – ma senza limitazione – (i) il nome del Beneficiario del Trasferimento, (ii) l’ammontare del corrispettivo, se previsto, da pagare per il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Prelazione, indicando se tale corrispettivo sia in denaro o in natura, e (iii) la conferma per iscritto da parte del Beneficiario del Trasferimento che l’offerta dal medesimo formulata al Socio Alienante sia un’offerta in buona fede e che lo stesso abbia o sia nella condizione di procurarsi le risorse finanziarie sufficienti ad acquistare la Partecipazione Oggetto di Prelazione. Ciascuno degli altri soci potrà contestare il corrispettivo in denaro indicato nella Comunicazione di Trasferimento entro i 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (di seguito, la “**Contestazione del Prezzo di Trasferimento**”).

7.4. Nel caso in cui la Comunicazione di Trasferimento indichi che il Trasferimento non preveda, in tutto ovvero in parte, un corrispettivo in danaro, ovvero qualora uno o più degli altri soci invii al Socio Alienante la Contestazione del Prezzo di Trasferimento entro il termine di cui al precedente Articolo 7.3., si applicheranno le seguenti disposizioni: (a) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla consegna della Comunicazione di Trasferimento, sempreché tutti i soci non abbiano trovato nel frattempo un accordo sul controvalore in danaro del corrispettivo della Partecipazione Oggetto di Prelazione, verrà nominato un Esperto che dovrà procedere con la determinazione del Valore di Mercato della Partecipazione Oggetto di Prelazione; (b) nel rendere la propria determinazione, l’Esperto avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà richiedere ai soci – e questi ultimi, ciascuno per quanto di propria competenza, saranno obbligati a fornire all’Esperto – le informazioni, i dati e i documenti necessari e/o opportuni per l’espletamento dell’incarico; (c) nel rendere la propria determinazione, l’Esperto procederà ai sensi dell’art. 1349, c. 1, c.c. (con equo apprezzamento e non con mero arbitrio) e dovrà tener conto di ogni elemento, circostanza e condizione che venga normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del Valore di Mercato; (d) la determinazione dell’Esperto dovrà essere comunicata da quest’ultimo ai soci e all’organo amministrativo della Società entro e non oltre 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dall’accettazione dell’incarico e sarà definitiva, vincolante e

non più soggetta a impugnazione per tutti i soci (di seguito, la “**Determinazione dell’Esperto**”), salvo il caso di errore manifesto; (e) il compenso e le spese dell’Esperto saranno ripartiti in modo paritario tra i soci che hanno inviato la Contestazione del Prezzo di Trasferimento, da un lato, e il Socio Alienante, dall’altro lato.

7.5. Nel caso in cui uno o più soci intendano esercitare il Diritto di Prelazione (di seguito, i “**Soci Prelazionari**”), gli stessi dovranno inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, al Socio Alienante e all’organo amministrativo (di seguito, la “**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**”) in qualsiasi momento entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi da, a seconda dei casi, (aa) il ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ovvero (bb) nel caso di cui al precedente Articolo 7.4., la prima tra la data dell’accordo tra i soci sul valore e la data del ricevimento della Determinazione dell’Esperto (di seguito, il “**Termine per l’Esercizio della Prelazione**”). La Comunicazione di Esercizio della Prelazione dovrà chiaramente dichiarare l’intenzione dei Soci Prelazionari di esercitare il Diritto di Prelazione su tutta, e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Prelazione indicata nella Comunicazione di Trasferimento. Nel caso di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di più Soci Prelazionari, ciascuno di essi acquisterà la Partecipazione Oggetto di Prelazione in misura proporzionale rispetto alla propria quota di partecipazione alla Società.

7.6. In caso di tempestivo invio della Comunicazione di Esercizio della Prelazione entro i termini di cui all’Articolo 7.5. che precede, la vendita ai Soci Prelazionari della Partecipazione Oggetto di Prelazione, ai termini e alle condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento e/o ai termini di cui alla Determinazione dell’Esperto, dovrà avere luogo entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi all’invio della Comunicazione di Esercizio della Prelazione (di seguito, l’“**Esecuzione della Prelazione**”), fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 7.7..

7.7. Qualora, in applicazione di inderogabili disposizioni di legge, per la vendita delle Partecipazioni Oggetto di Prelazione al Socio Prelazionario sia prevista una preventiva autorizzazione amministrativa o un preventivo *nulla-osta* regolamentare di qualsivoglia natura, tali autorizzazioni e *nulla-osta* dovranno essere richiesti dalle parti competenti entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla trasmissione della Comunicazione di Esercizio della Prelazione; in tal caso, l’esercizio del Diritto di Prelazione s’intenderà subordinato al conseguimento dell’autorizzazione o *nulla-osta* richiesti, restando inteso che il conseguimento o mancato conseguimento di tali autorizzazioni o *nulla-osta* dovrà essere comunicato dalla parte competente non appena noto. Nell’ipotesi di cui al presente Articolo 7.7., i termini per il perfezionamento dell’Esecuzione della Prelazione saranno automaticamente prorogati al 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione del conseguimento dei predetti *nulla-osta* e autorizzazioni.

7.8. Resta inteso che il Diritto di Prelazione non trova applicazione in relazione ai Trasferimenti Consentiti.

Articolo 8

Recesso

8.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell’oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;

- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione di eventuali diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, c. 3, c.c..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge, oltre che nelle ipotesi disciplinate dall'Articolo 4.

8.2. Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

8.3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La comunicazione di recesso deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

8.4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, rimane privo di ogni effetto se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 9

Liquidazione delle partecipazioni

9.1. Nelle ipotesi previste dal precedente Articolo 8 le partecipazioni saranno rimborsate al socio receduto in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e di revisione, se nominato, tenendo conto del Valore di Mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi dell'Articolo 8.3..

9.2. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso e determinato il valore di liquidazione ai sensi del precedente Articolo 9.1., comunica a tutti i soci il recesso e il valore di liquidazione. I soci hanno facoltà di contestare il valore di liquidazione nel termine di trenta Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo. In caso di contestazione di anche solo un socio, la determinazione è compiuta dall'Esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

9.3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, c. 1, n. 5, c.c..

Articolo 10

Esclusione

10.1. Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, può essere escluso il socio che cessi di

affidare il servizio di igiene ambientale alla Società o il cui contratto di servizio risulti interrotto alla scadenza naturale o anche anticipatamente, per qualsiasi ragione. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea di cui trattasi.

10.2. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio receduto di cui al precedente Articolo 9.

10.3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notificazione suddetta. Entro detto termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale. Se la Società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 11 **Organi della Società**

11.1. Sono organi della Società:

- l'organo amministrativo;
- il presidente, in caso di consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo e di revisione;
- l'assemblea.

11.2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, ferma la disciplina speciale e derogatoria prevista per le società *in house*. È fatto altresì divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere ad essi trattamenti di fine mandato.

Articolo 12 **Organo amministrativo**

12.1. La Società è amministrata da un amministratore unico, laddove il socio sia unico, o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, laddove la Società sia pluripartecipata, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e come determinato dall'assemblea.

Nel caso di consiglio di amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- (a) 2 (due) amministratori, tra cui l'amministratore che ricoprirà l'incarico di Presidente del consiglio di amministrazione, saranno nominati dal Socio di Maggioranza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, comma 3, c.c.;
- (b) 1 (un) amministratore sarà nominato dal/dai soci diversi dal Socio di Maggioranza, restando inteso che qualora i soci diversi dal Socio di Maggioranza siano più di uno, la nomina dell'amministratore dovrà essere effettuata in via congiunta tra di loro. In difetto di accordo tra i predetti soci entro i 15 (quindici) giorni successivi alla nomina di cui alla precedente lettera (a), l'amministratore sarà eletto dall'assemblea.

Ai fini dell'applicazione del presente Articolo 12.1 e, ove indicato con lettera maiuscola, anche ai fini dell'applicazione degli altri Articoli del presente statuto, il termine con le iniziali maiuscole "**Socio di Maggioranza**" ha il seguente significato: socio che detiene una partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della Società.

Nel caso la Società sia pluripartecipata ma non vi sia un Socio di Maggioranza, secondo la definizione di cui al precedente capoverso, non potendo trovare applicazione le regole di cui alle lettere (a) e (b) di questo Articolo 12.1., gli amministratori saranno eletti con decisione dei soci adottata con le maggioranze di cui al successivo Articolo 26.1. e con il solo vincolo del rispetto del principio di equilibrio di genere.

12.2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione. L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società secondo quanto stabilito nel presente statuto, nel rispetto e in attuazione degli obiettivi fissati e/o degli indirizzi formulati dal Comitato di cui all'Articolo 4.

12.3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

12.4. Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.5. Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dall'art. 2475, c. 5, c.c. e dagli artt. 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c.

Articolo 13

Divieto di concorrenza

13.1. Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Articolo 14

Durata della carica, revoca, *prorogatio*, cessazione

14.1. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono comunque sempre revocabili dai soci.

14.2. Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3. Qualora l'organo amministrativo non venga ricostituito nel termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 11, c. 15, d.lg. n. 175/16, si applicano le disposizioni di cui al d.l. n. 293/94, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 444/91.

14.4. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 14.5., se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, la sostituzione avviene secondo le regole stabilite al precedente Articolo 12.1.

14.5. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. L'altro consigliere rimane in carica sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e deve, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci, nel rispetto delle regole stabilite al precedente Articolo 12.1, la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; nel frattempo, possono essere compiute solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla Società.

14.6. L'assemblea, convocata anche a semplice iniziativa dell'ente locale affidante interessato o della società socia da esso controllata, decide in ordine alla revoca dell'organo amministrativo nelle ipotesi disciplinate dagli Articoli 4.4. e 4.6. sulla base di una proposta analiticamente motivata corredata da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario rispetto alla proposta di revoca dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

15.1. In caso di consiglio di amministrazione, l'assemblea nomina il presidente del consiglio di amministrazione tra gli amministratori nominati dal socio di maggioranza ai sensi del precedente Articolo 12.1 e, se ritiene, un vice presidente quale mero sostituto del presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

15.2. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3. La convocazione avviene mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.4. Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nella Regione in cui ha sede la Società.

15.5. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo e di revisione.

15.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'Articolo 23.3.

15.7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente; nel caso in cui manchi il voto del presidente la proposta si intende respinta.

15.8. Delle deliberazioni della seduta viene redatto un verbale firmato almeno dal presidente e dal segretario che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1. All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Società, nel rispetto e in attuazione degli obiettivi fissati e/o degli indirizzi formulati dal Comitato di cui all'Articolo 4., comunque in conformità con il parere vincolante dal medesimo reso ai sensi del presente statuto e ferma la possibilità di discostarsi solo alle condizioni e con le conseguenze di cui agli Articoli 4.4. e 4.6., fatti in ogni caso salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi dell'Articolo 20.2.. Esso potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2475, c. 5, 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c..

16.2. Sono inoltre riservate – e non sono delegabili – all'organo amministrativo le decisioni inerenti le materie qui di seguito indicate:

- costituzione di pegni, ipoteche, e rilascio di garanzie, fatta eccezione per le fidejussioni usualmente richieste nello svolgimento della normale attività tipica del relativo settore (esemplificativamente ma non esaustivamente, fidejussioni per la partecipazione a gare d'appalto e fidejussioni per l'iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione al fine dell'esercizio di determinate attività);
- proposta di distribuzione di dividendi;

- assunzione e licenziamento di dirigenti e relativo trattamento economico e normativo;
- conclusione di contratti di acquisto di macchinari, materie prime, materiali, prodotti, automezzi, servizi, lavori e progettazioni, di importo superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun contratto;
- assunzione di contratti aventi per oggetto opere e servizi forniti dalla Società, di importo superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun contratto.

16.3. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone, tenuto conto del vigente CCNL di categoria, gli emolumenti e la durata dell'incarico.

Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria o professione salvo preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Al direttore generale, se nominato, sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- a. propone all'organo amministrativo lo schema di struttura organizzativa della Società;
- b. sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni dell'organo amministrativo;
- c. assiste alle riunioni dell'organo amministrativo avendo facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi e osservazioni;
- d. cura la predisposizione degli strumenti di programmazione aziendale e dei referti di controllo di gestione, corredandoli con apposite relazioni;
- e. dirige l'intero personale della Società;
- f. presiede, con possibilità di delega ad altro dirigente o funzionario, le commissioni di selezione per l'assunzione o la promozione del personale;
- g. provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili al normale e ordinario funzionamento della Società, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti interni.
- h. interviene in giudizio, in rappresentanza della Società, quando si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti al normale esercizio delle attività sociali o per controversie di lavoro.

Su delega dell'organo amministrativo, il direttore generale può assumere, anche in altri casi specifici, la rappresentanza della Società.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità dell'organo amministrativo si applicano anche al direttore generale.

16.4. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17

Rappresentanza

17.1. La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al vice presidente o all'amministratore delegato, se presente.

17.2. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

18.1. Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

18.2. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 19

Organo di controllo e di revisione

19.1. La Società deve nominare un organo di controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di collegio sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti. Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione). Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri e alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti. La Società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'organo di controllo possa essere monocratico o collegiale. Nel caso in cui l'organo di controllo sia monocratico, la nomina spetta al socio di maggioranza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2468, comma 3, c.c.. Nel caso in cui l'organo di controllo sia collegiale, sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- (a) 2 (due) sindaci effettivi, tra cui il sindaco che ricoprirà l'incarico di Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) supplente saranno nominati dal socio di maggioranza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, comma 3, c.c.;
- (b) 1 (un) sindaco effettivo e (1) supplente saranno nominati dal/dai soci diversi dal socio di maggioranza, restando inteso che qualora i soci diversi dal socio di maggioranza siano più di uno, la nomina del sindaco effettivo e del supplente dovrà essere effettuata in via congiunta tra di loro. In difetto di accordo tra i predetti soci entro i 15 (quindici) giorni successivi alla nomina di cui alla precedente lettera (a), il sindaco effettivo e il supplente saranno eletti dall'assemblea.

19.2. Le riunioni dell'organo di controllo e di revisione possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo. L'organo di controllo e di revisione è nominato dall'assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro dell'organo sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'organo di controllo e di revisione è rieleggibile.

19.3. Il compenso dell'organo di controllo e di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio. Non può essere nominato alla carica di organo di controllo e di revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.. All'organo di controllo e di revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica l'art. 2399, c. 2, c.c.. L'organo di controllo e di revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, rinuncia o decadenza, l'organo di controllo e di revisione si applica l'art. 2401 c.c.

19.4. L'organo di controllo e di revisione deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Decisioni dei soci

20.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

20.2. Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in assemblea le seguenti materie:

1. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 2479, c. 2, c.c.;
2. trasformazione della Società, fusioni o scissioni;
3. indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi;
4. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda e/o partecipazioni e costituzioni di nuove società;
5. acquisto di beni, mobili o immobili, per un importo superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e prestazione di garanzie per un importo superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
6. compensi degli amministratori;
7. nomina degli amministratori nei limiti e nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 12.1e relativa revoca;
8. determinazione e nomina dell'organo di controllo e di revisione nei limiti e nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 19.1;
9. modifiche dello statuto;
10. adozione del Regolamento sul Comitato di Coordinamento e approvazione delle sue eventuali modifiche, su proposta formulata all'unanimità dal Comitato;
11. compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
12. anticipato scioglimento della Società e sua revoca, nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione;
13. modificazione di deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, c. 1, c.c.;
14. decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);
15. in generale, compimento di qualsiasi atto di valore unitario pari o superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione.

20.3. Le decisioni dei soci sono assunte in conformità ai pareri e agli indirizzi del Comitato, se espressi, salvo che si tratti di atti indifferibili e urgenti.

Articolo 21

Diritto di voto

21.1. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Articolo 22

Assemblea

22.1. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione ove ha sede la Società. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo e di revisione.

22.2. L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno otto giorni prima della data dell'adunanza agli aventi diritto al domicilio

risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

22.3. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo e di revisione sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo e di revisione, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'assemblea stessa, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 23

Svolgimento dell'assemblea

23.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente, se nominato, o dall'amministratore unico.. In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 24

Deleghe

24.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 25

Verbale dell'assemblea

25.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal presidente dell'assemblea.

25.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a

norma dell'Articolo 23.2.. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

25.3. Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26

Quorum costitutivi e deliberativi

26.1. Nelle materie di cui all'Articolo 20.2. che precede l'assemblea delibera con le ordinarie maggioranze di legge.

26.2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

26.3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci stessi.

27.3. Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni, di cui all'art. 2364, ult. c., c.c., entro centoottanta giorni.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

28.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 *ter* c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

28.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 29

Disposizioni applicabili

29.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal d.lg. n. 175/16 ovvero, per quanto non derogato dalle medesime, alle norme previste dal Codice civile e alle norme generali di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, c. 3, d.lg. n. 175/16.